

SENATO DELLA REPUBBLICA - XIV LEGISLATURA
N. 2230 - DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori DEL PENNINO e CARRARA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2003

Norme per la realizzazione di aree di sosta polifunzionali per la protezione civile

Onorevoli Senatori.

La protezione civile svolge attività e compiti diretti a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni, o dal pericolo di danni, derivanti da catastrofi o da calamità naturali, e cerca di ridurre al minimo i disagi delle popolazioni eventualmente colpite da tali eventi.

In questo quadro, per il soccorso e il soggiorno dei calamitati si rendono necessarie aree idonee, i cui tempi tecnici di realizzazione allungano peraltro quelli più propriamente diretti ad assicurare l'opportuna assistenza.

Il presente disegno di legge integra la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante norme per la «Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile», al fine di agevolare l'attività di soccorso e rendere conseguentemente più efficace l'opera della protezione civile.

Poiché è pacifico che, in caso di evento disastroso, meno tempo viene impiegato per i soccorsi, maggiore è la possibilità di riduzione dei danni, si prevede la realizzazione di aree di sosta polifunzionali dotate di tutti gli strumenti necessari per assicurare l'ospitalità e l'assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi.

In questo modo la protezione civile potrà immediatamente disporre di apposite aree già attrezzate per l'attività di soccorso.

Il disegno di legge consta di due soli articoli.

L'articolo 1 inserisce, dopo l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'articolo 15-bis, che detta le norme

di principio cui si devono attenere le regioni per la realizzazione delle aree di sosta polifunzionali.

In particolare, si prevede la facoltà per tutti i comuni di realizzare aree di sosta, mentre le regioni dovranno definire quelli per cui la stessa realizzazione è obbligatoria. L'articolo detta poi le caratteristiche tecniche e impiantistiche fondamentali di cui debbono essere dotate le aree, tra cui la presenza di piazzole delimitate, impianti igienico-sanitari, erogatori di acqua potabile, impianti di fornitura di energia elettrica, sistemi di illuminazione ed eventuali superfici per l'atterraggio e il decollo di elicotteri.

Per coprire i costi di realizzazione di dette aree, è riconosciuta alle regioni la facoltà di prevedere che le stesse, quando non si versa in situazioni di emergenza, vengano adibite ad aree di sosta per turisti che utilizzano veicoli ricreazionali, come autocaravan, caravan o tende, anche al fine di incentivare il turismo all'aria aperta e permettere uno sviluppo delle attività della zona.

Le aree potranno essere gestite direttamente dai comuni o affidate tramite apposita convenzione ad altri enti o a privati, con il preciso vincolo che, al verificarsi degli eventi calamitosi, siano rese disponibili per la protezione civile entro otto ore.

Per la realizzazione delle aree la regione concede contributi in conto capitale ai comuni, per i quali ne ha stabilito l'obbligo, nella misura e secondo le modalità stabilite con legge regionale. Gli stessi comuni potranno beneficiare inoltre, nell'ambito delle disponibilità del Fondo occorrente per gli interventi del Dipartimento della protezione civile, di un contributo per la realizzazione delle aree di sosta polifunzionali fino a un limite massimo del 20 per cento dell'ammontare delle spese sostenute e documentate.

All'articolo 2 si stabilisce che le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dettano le norme opportune per la regolamentazione, la realizzazione e l'organizzazione delle aree, tenendo conto anche delle norme vigenti in materia.

